

## **STATUTO SOCIALE**

### **DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA – OGGETTO**

#### **Articolo 1**

E' costituita una società denominata "Gabetti Holding S.p.A."

#### **Articolo 2**

La società ha sede in Milano, via Ugo Bassi 4 b.

Possono istituirsi, modificarsi e sopprimersi sedi secondarie, succursali, filiali e dipendenze di ogni genere sia in Italia che all'estero.

#### **Articolo 3**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100.

#### **Articolo 4**

La società ha per oggetto l'acquisto di quote, azioni e partecipazioni di società o enti di qualsivoglia natura in Italia e all'estero, il finanziamento e il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti nei quali partecipa, la compravendita e il possesso di titoli pubblici e privati nonché la gestione di quelli di sua proprietà.

Essa può compiere qualunque operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare e di credito funzionalmente connessa alla realizzazione dell'oggetto sociale, restando espressamente escluse le attività di raccolta del risparmio, nonché le altre attività per le quali la legge richiede apposite autorizzazioni od iscrizioni.

La società può concedere fideiussioni, avalli e altre garanzie in genere, reali e non, a favore e nell'interesse delle società o enti nei quali partecipa.

### **CAPITALE SOCIALE – AZIONI**

#### **Articolo 5**

Il capitale sociale è di Euro 19.200.000.= (diciannovemilioniduecentomila) suddiviso in 32.000.000 (trentaduemilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,60 (zero virgola sessanta) cadauna.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni diverse da quelle ordinarie, sia mediante aumento del capitale sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non esigeranno l'approvazione delle assemblee speciali degli azionisti delle altre categorie.

Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura, nonché mediante assegnazione straordinaria, ai sensi dell'art. 2349 C.C., di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società e dalle imprese controllate.

#### **Articolo 6**

Le azioni sono nominative.

Consentendole la legge, e se interamente liberate, possono essere convertite al portatore e viceversa a scelta e spese dell'azionista; le azioni sono indivisibili e la società non riconosce che un solo azionista per ciascuna di esse.

#### **Articolo 7**

Ogni azione dà diritto a un voto. La società può emettere azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e anche privilegiate, fatta esclusione per quelle a voto plurimo, nonché obbligazioni nei modi e nei termini di legge.

## **ASSEMBLEA**

### **Articolo 8**

L'assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, fermo il disposto dell'art. 2437 Codice Civile.

### **Articolo 9**

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti di cui all'articolo 2364 Codice Civile e deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze lo richiedano, può essere convocata entro sei mesi da tale data.

L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione, tutte le volte che si renda necessario assumere deliberazioni ai sensi dell'art. 2365 Codice Civile e in ogni altro caso previsto dalla legge.

### **Articolo 10**

L'assemblea è convocata presso la sede sociale od in altro luogo, ed anche all'estero purché nell'ambito dei Paesi della Comunità Europea, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nei termini fissati dalla legge.

### **Articolo 11**

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale, o le aziende di credito o le società finanziarie indicate nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea a norma dell'articolo 2372 Codice Civile.

Il voto potrà essere esercitato anche per corrispondenza secondo le modalità stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento.

La sollecitazione e la raccolta delle deleghe di voto sono disciplinate dagli artt. 137 e seguenti del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, in deroga all'art. 2372 C.C..

### **Articolo 12**

Per la regolare costituzione dell'assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, si fa riferimento alle norme di legge.

L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole delle maggioranze previste dalla legge.

L'assemblea straordinaria delibera validamente, in prima, seconda e terza convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale presente in assemblea.

Lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria è disciplinato da apposito regolamento approvato con deliberazione dell'assemblea ordinaria.

### **Articolo 13**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o in sua mancanza dalla persona designata dalla maggioranza del capitale intervenuto.

Il presidente è assistito da un segretario o da un notaio e, occorrendo, da due scrutatori, nominati dall'assemblea. Il presidente e il segretario o il notaio devono sottoscrivere il verbale assembleare ai sensi dell'articolo 2375 Codice Civile.

Spetta al presidente constatare le regolarità delle deleghe ed il diritto di partecipare all'adunanza, nonché disciplinare la discussione e determinare le modalità delle votazioni.

## **AMMINISTRAZIONE**

### **Articolo 14**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri, anche non soci, variabile da sette a nove giusta deliberazione assembleare.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre anni e sono rieleggibili.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati – in numero, per ogni lista, pari al numero massimo di amministratori che dovranno comporre il consiglio – sono elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti a un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Gli amministratori uscenti sono rieleggibili.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

- 1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tre amministratori qualora il consiglio sia composto di sette membri, quattro amministratori qualora il consiglio sia composto di otto membri e cinque amministratori qualora il consiglio sia composto di nove membri;
- 2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due amministratori;
- 3) dalla terza lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due amministratori.

In caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio.

Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti gli amministratori elencati in tale lista. Qualora vengano proposte solo due liste, gli amministratori che dovrebbero essere tratti dalla terza lista sono tratti dalla prima lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti.

Ove venga meno un amministratore, ad esso subentrerà il primo candidato elencato, nella stessa lista cui apparteneva l'amministratore che deve essere sostituito, dopo l'ultimo candidato eletto.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il consiglio di amministrazione provvederà alla sollecita convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

#### **Articolo 15**

Il consiglio, qualora non vi provveda l'assemblea, elegge nel proprio seno un presidente e, eventualmente, uno o più vice presidenti ed un segretario, quest'ultimo anche non amministratore.

Il consiglio può nominare anche uno o più direttori generali.

#### **Articolo 16**

Al consiglio di amministrazione, sono conferiti tutti i più ampi poteri sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione e disposizione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva inderogabilmente all'assemblea dei soci.

#### **Articolo 17**

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri a norma dell'articolo 2381 Codice Civile determinando i limiti della delega.

Il consiglio di amministrazione e, per esso, il presidente del consiglio, i vice presidenti e gli amministratori delegati possono nominare direttori, procuratori per taluni atti o categorie di atti, entro i limiti dei poteri agli stessi conferiti.

## **Articolo 18**

La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al presidente del consiglio di amministrazione, ai vice presidenti e agli eventuali amministratori delegati e ai direttori generali, anche separatamente e disgiuntamente l'uno dall'altro, nei limiti della delega loro conferita.

## **Articolo 19**

Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente, un vice presidente o un amministratore delegato lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da tre amministratori.

Il consiglio può, inoltre, essere convocato, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, da almeno due membri del collegio sindacale.

Il consiglio dovrà riunirsi con periodicità almeno trimestrale onde consentire agli amministratori di riferire tempestivamente al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate nonché sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

Le convocazioni del consiglio sono fatte a mezzo del telegrafo, del telefax o di lettera raccomandata da spedire o consegnare a tutti gli amministratori e sindaci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con un preavviso non inferiore alle ventiquattro ore.

Le riunioni del consiglio potranno essere tenute anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito dei Paesi della Comunità Europea.

Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno svolgersi anche per teleconferenza o per videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti affrontati. In tal caso il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo ove si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Per la validità della costituzione del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica i quali deliberano a maggioranza assoluta, salvo quanto disposto di seguito; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.

Delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione viene redatto, a cura del segretario, verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso, costituisce prova idonea dello svolgimento della riunione e delle deliberazioni assunte.

In deroga a quanto sopra previsto in tema di quorum costitutivi e deliberativi, sulle seguenti materie, che non saranno delegabili, il consiglio di amministrazione delibererà con il voto favorevole degli 8/10 dei consiglieri in carica, restando inteso che, qualora il predetto quoziente desse un risultato decimale, lo stesso sarà arrotondato al numero intero superiore:

D) acquisizione, trasferimento o disposizione, sotto qualsiasi forma, di partecipazioni, aziende o rami d'azienda ovvero acquisto, trasferimento o concessione in licenza di marchi d'impresa;

II) costituzione di società, joint-venture o altre entità e realizzazione, sotto qualsiasi forma, di partnership o alleanze strategiche, ad esclusione di quelle di carattere temporaneo finalizzate all'effettuazione di operazioni di consulenza immobiliare e/o intermediazione immobiliare;

III) compimento di operazioni di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, anche a livello di gruppo, nonché sottoscrizione di accordi non rientranti nell'ambito dell'attività svolta dalla società;

IV) assunzione di mutui e finanziamenti, sotto qualsiasi forma, di importo eccedente Euro 5.164.569,00 e prestazione di garanzie reali o personali, fidejussioni, lettere di patronage o altro tipo di impegno in relazione ad obbligazioni della società o di sue controllate di importo eccedente Euro 5.164.569,00;

V) delega di poteri per l'esercizio dei diritti di voto nelle assemblee delle controllate della società;

VI) sottoposizione delle materie suelencate all'esame dell'assemblea ordinaria.

Ai fini del calcolo delle soglie di rilevanza indicate sopra, serie di operazioni aventi il medesimo oggetto o tra esse funzionalmente collegate saranno considerate come un'unica operazione.

## **COLLEGIO SINDACALE**

### **Articolo 20**

Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati – cinque per ogni lista - sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti a un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate della Gabetti Holding S.p.A., o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatto menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- 1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e uno supplente;
- 2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio.

Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti, a maggioranza relativa, sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e, sindaci supplenti, il quarto ed il quinto candidato.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere, ai sensi di legge, alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi, qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire il sindaco effettivo e/o quello supplente designati dalla minoranza, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, scegliendoli nella lista di cui facevano parte i sindaci da sostituire.

## **BILANCIO**

### **Articolo 21**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

### **Articolo 22**

Il consiglio di amministrazione provvede, nei termini di legge, alla redazione del bilancio di esercizio ed ai connessi adempimenti ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

### **Articolo 23**

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea sono ripartiti come segue:

- almeno il cinque per cento alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale
- il rimanente a disposizione dell'assemblea per le destinazioni ritenute più opportune.

### **Articolo 24**

Il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione, può deliberare la distribuzione di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, in conformità alle disposizioni di legge.

## **LIQUIDAZIONE**

### **Articolo 25**

In ogni caso di scioglimento della società l'assemblea degli azionisti determina le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri e il compenso.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 26**

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato e previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge.